



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055521
dirigente roberto.tato@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dgmccnt.dg@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda della Sig.ra TELCOVA Marina, cittadina moldava, volta a chiedere il riconoscimento del titolo estero per l’esercizio in Italia dell’attività di disinfezione, derattizzazione e sanificazione, di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante *“Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che l’interessata ha documentato di avere conseguito il titolo denominato “Diploma de studii superioare universitare”, serie AS nr. 0007524, nr. di registrazione 552, rilasciato dal Ministero dell’educazione della Repubblica Moldova il 30 giugno 2000, dopo un completo e regolare “curriculum studiorum” presso Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu” di Chisinau (Rep. Moldova);

VISTO che, con Dichiarazione di valore in Loco del 31 agosto 2011, l’Ambasciata d’Italia a Chisinau ha dichiarato che l’interessata ha conseguito il “Diploma de studii superioare universitare” dopo un completo e regolare “curriculum studiorum” presso Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu” di Chisinau (Rep. Moldova), che il titolo è Diploma Universitario di I livello, di durata legale di 6 anni e conferisce all’interessata la qualifica di “Medico generico” con la specializzazione di “Medicina Generale”;



VISTO che la medesima Dichiarazione di valore in loco dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau dichiara che l'interessata ha conseguito la qualifica di "Medico psichiatra" con il Diploma de Licenta" serie AL nr. 000983 rilasciato il 15 novembre 2003 dal Ministero della Sanità della Repubblica Moldova, avendo proseguito gli studi post-universitari denominati "rezidentiat" presso la stessa università, e che il titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di "Medico psichiatra";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, co. 1 del decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento delle qualifiche professionali *permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21 (Condizioni per il riconoscimento) del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata *sono ammesse al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da altro Stato per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla;* che il titolo di formazione *deve soddisfare le condizioni di attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata* e che il richiedente deve aver esercitato tale professione *per almeno un anno, nel corso dei precedenti dieci, in altro Stato che non la regolamenti;*

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 gennaio 2021, in assenza del parere delle Associazioni di categoria (seppur interpellate), ha ritenuto i titoli di studio documentati dall'interessata NON idonei per l'esercizio in Italia dell'attività di disinfezione, derattizzazione e sanificazione, di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante "*Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione*" e successive modificazioni e integrazioni ed ha determinato di respingere l'istanza per mancanza dei requisiti di accesso al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al Decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. in quanto l'interessata non è in possesso della corrispondente qualifica professionale nello Stato d'origine ed i titoli non soddisfano le condizioni di cui all'art. 21 del d.lgs 206/2007;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 23593 del 26 gennaio 2021 ha comunicato alla Sig.ra TELCOVA Marina, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di riconoscimento dei titoli esteri;

VISTO che la richiedente si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 con lettera del 2 febbraio 2021, prot. 31764, senza però fornire documentazione utile per l'accesso al riconoscimento;

CONSIDERATO infine che, sulla base delle citate premesse, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra TELCOVA Marina, cittadina moldava, nata a Soroca (Moldavia) il 28 giugno 1977, per le motivazioni sopra esposte è respinta la domanda di riconoscimento del titolo estero, di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante *“Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”* e successive modificazioni e integrazioni;

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 23 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO